



COMUNE DI PASSIRANO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

(AI SENSI DELL'ART. 198 DEL D.GS. 3 APRILE 2006 N. 152 S.M.I E D.LGS.
116/2020 S.M.I.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 41 del 18/11/2025

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONE GENERALI.....	4
Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Oggetto.....	4
Art. 3 – Obiettivi.....	5
Art. 4 – Forma e modalità di gestione.....	6
Art. 5 – Campo di applicazione	6
TITOLO II – DEFINIZIONI	6
Art. 6 – Definizioni.....	6
Art. 7 – Classificazione dei rifiuti	6
Art. 8 – Rifiuti urbani	6
Art. 9 – Rifiuti speciali.....	9
Art. 10 – Rifiuti pericolosi.....	9
TITOLO II –GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	10
Art. 11 – Il servizio integrato di raccolta rifiuti urbani: specifiche generali.....	10
Art. 12 – Criteri organizzativi e gestionali.....	10
Art. 13 – Modalità di raccolta dei rifiuti urbani	10
Art. 14 – Raccolta PORTA A PORTA: modalità generali	11
Art. 15 – La raccolta PORTA A PORTA: i contenitori.....	12
Art. 16 – La raccolta PORTA A PORTA: modalità di esposizione	13
Art. 17 – Modalità di conferimento dei RIFIUTI VEGETALI derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili.....	15
Art. 18 – La raccolta differenziata di PILE e BATTERIE ESAURITE e FARMACI SCADUTI.....	16
Art. 19 – La raccolta differenziata dell'OLIO VEGETALE ESAUSTO	16
Art. 20 – La raccolta differenziata degli ABITI USATI	17
Art. 21 – La raccolta differenziata dei TESSILI SANITARI (pannolini/pannoloni)	17
Art. 22 – Il Centro di Raccolta Rifiuti Comunale.....	17
Art. 23 – La raccolta differenziata dei RIFIUTI INGOMBRANTI	22
Art. 24 – La raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	23
Art. 25 – Ecosportello.....	23
Art. 26 – Promozione del Compostaggio Domestico	24
Art. 27 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	25
Art. 28 – Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti urbani.....	25
Art. 29 – Destinazione dei rifiuti urbani raccolti.....	25
TITOLO III – GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO E RIFIUTI ABBANDONATI	25
Art. 30 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale	26
Art. 31 – Gestione dei cestini stradali portarifiuti	26
Art. 32 – Gestione dei rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o di uso pubblico	26
TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E AREE PRIVATE.....	27
Art. 33 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	27
Art. 34 – Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti.....	27
Art. 35 – Pulizia delle aree occupate da mercati ambulanti e raccolta dei rifiuti.....	27
Art. 36 – Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	28

Art. 37 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	30
Art. 38 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	30
Art. 39 – Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	30
Art. 40 – Aree pubbliche occupate da cantieri	31
Art. 41 – Trasporto su strada di materiale proveniente da cave, cantieri e attività agricole	31
Art. 42 – Pozzetti stradali.....	31
Art. 43 – Fontanelle pubbliche	31
Art. 44 Gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.....	31
Art. 45 – Carogne di animali.....	32
Art. 46 – Sgombero neve e Obblighi dei frontisti delle strade.....	32
Art. 47 – Combustione di rifiuti	33
TITOLO V – CONTROLLO, VIGILANZA, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	34
Art. 48 Controllo	34
Art. 49 Vigilanza e accertamenti	34
Art. 50 Videosorveglianza	34
Art. 51. Sanzioni	34
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	35
Art. 52 Efficacia	35
Art. 53 Potere di delega.....	35
ALLEGATO A – Tabella elenco violazioni e relative sanzioni.....	36

TITOLO I – DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce attività di pubblico interesse a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, l'avvio al recupero ed allo smaltimento finale.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ed in applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 116/2020 e s.m.i. ed ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.
2. La gestione del servizio è disciplinata dal presente Regolamento che in particolare stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità di promozione del recupero dei materiali;
 - d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
3. Il presente Regolamento disciplina nello specifico:
 - a. le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti e detta norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
 - b. le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani, e detta norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni di cui all'art. 183, lettera b-ter, punto 6) del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
 - e. le diverse modalità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico, e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque

natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico;

- f. ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Obiettivi

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:
 - a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
 - b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
 - c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata in impianti idonei, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati.
4. L'amministrazione comunale si impegna a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento promuovendo il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materie prime, operando secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. prevenzione nel processo di produzione di rifiuti;
 - b. incentivazione al riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e. smaltimento;
 - f. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire privilegiando riutilizzo, riciclaggio e recupero.
5. Per il perseguimento degli obiettivi quantitativi previsti dal D.lgs. 152/2006, e s.m.i. si impegna a promuovere le raccolte differenziate, finalizzate a:
 - a. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - b. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera;
 - c. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 4 – Forma e modalità di gestione

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani (intesa come raccolta, trasporto, recupero/smaltimento) è di competenza del Comune che la esercita nelle forme di cui al D.lgs. n. 201 del 23/12/2022 e di cui all'art. 198 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
2. L'Amministrazione comunale provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.
3. Le modalità di erogazione dei servizi sono disciplinate da apposito "Contratto di Servizio", che regola i rapporti fra l'Amministrazione comunale e il soggetto affidatario del servizio (di seguito soggetto gestore).
4. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.lgs. 152/2006, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, nel quale la raccolta differenziata rappresenta la componente primaria.
5. Il Gestore del Servizio, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio, provvede a:
 - effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
 - effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
 - effettuare il trasporto dal luogo di conferimento agli impianti di recupero/smaltimento;
 - gestire il Centro di Raccolta Comunale ubicato in Via Bachelet.

Art. 5 – Campo di applicazione

1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b) per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento: all'interno del territorio comunale.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 6 – Definizioni

Si rimanda alle definizioni e alle classificazioni di cui agli articoli 183, 184 e 218 del D.lgs. n. 152/2006 come modificate e integrate dal D.lgs. 116/2020 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, come specificato nell'art. 184 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., secondo l'origine in:
 - a) RIFIUTI URBANI
 - b) RIFIUTI SPECIALI.e secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - c) RIFIUTI NON PERICOLOSI
 - d) RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 8 – Rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e nello specifico:

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e);
- 6bis) i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

"Allegato L-quater — Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318

INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile."		

"Allegato L-quinquies — Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2.	Cinematografi e teatri.
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5.	Stabilimenti balneari.
6.	Esposizioni, autosaloni.
7.	Alberghi con ristorante.
8.	Alberghi senza ristorante.
9.	Case di cura e riposo.
10.	Ospedali.
11.	Uffici, agenzie, studi professionali.
12.	Banche ed istituti di credito.
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16.	Banchi di mercato beni durevoli.
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20.	Attività artigianali di produzione beni specifici.
20.bis	Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato
21.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22.	Mense, birrerie, hamburgerie.
23.	Bar, caffè, pasticceria.
24.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25.	Plurilicenze alimentari e/o miste.
26.	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27.	Ipermercati di generi misti.
28.	Banchi di mercato generi alimentari.
29.	Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.	
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe."	

Art. 9 – Rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs. 152/2006;
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 10 – Rifiuti pericolosi

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte Quarta dello stesso decreto (*H1* «Esplosivo», *H2* «Comburente», *H3-A* «Facilmente infiammabile», *H3-B* «Infiammabile», *H4* «Irritante», *H5* «Nocivo», *H6* «Tossico», *H7* «Cancerogeno», *H8* «Corrosivo», *H9* «Infettivo», *H10* «Tossico per la riproduzione», *H11* «Mutageno», *H12* Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; *H13* «Sensibilizzanti», *H14* «Ecotossico», *H15* Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate).

I rifiuti pericolosi sono indicati con apposito asterisco nell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. come definito dall'Allegato III ex art. 35 della Legge n. 108/2021.

TITOLO II –GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 11 – Il servizio integrato di raccolta rifiuti urbani: specifiche generali

1. Il Comune di Passirano ha attivato un unico modello di raccolta differenziata porta a porta ad alta efficienza che consente di misurare il quantitativo di rifiuti indifferenziati conferito. Questo modello consente di ottenere alte rese in termini di separazione di rifiuti da destinare al recupero.
2. Il servizio di raccolta porta a porta è garantito su tutto il territorio comunale.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
4. È vietato conferire al servizio integrato di raccolta rifiuti urbani comunale rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Passirano.

Art. 12 – Criteri organizzativi e gestionali

5. La raccolta differenziata è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale.
6. Il soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione comunale effettua la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili, ossia dei rifiuti che per caratteristiche quali - quantitative e per condizioni di mercato sono suscettibili di recupero o per i quali vi siano o si determinino condizioni tali da giustificarne in termini ambientali ed economici una raccolta separata, nonché dei rifiuti urbani domestici pericolosi.
7. L'organizzazione, la definizione delle modalità di erogazione e le frequenze del servizio sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione comunale attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto gestore oppure con propri atti nei casi di gestione diretta.
8. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale e/o con disposizioni del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
9. La raccolta dei rifiuti è effettuata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
10. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
11. Le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e/o dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
12. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 13 – Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti viene effettuata secondo le seguenti diverse modalità:
 - a. Raccolta porta a porta globale
 - b. Raccolta stradale attraverso postazioni dedicate per alcune frazioni di rifiuto (indumenti usati, olio vegetale esausto, tessili sanitari, pile esaurite, farmaci scaduti);

- c. Raccolta presso il Centro di Raccolta;
- d. Raccolta con ritiro a domicilio su prenotazione (ingombranti e RAEE).

Art. 14 – Raccolta PORTA A PORTA: modalità generali

1. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta globale è attivato per le seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:

FRAZIONI MERCEOLOGICHE PER LE QUALI È ATTIVATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA PAP	DESCRIZIONE
CARTA E CARTONE (EER 200101)	frazione recuperabile costituita da carta e cartone quali imballaggi, scatole, scatoloni, compresi imballaggi in cartone per bevande (tetrapak o simili) giornali, riviste, quaderni, fogli;
IMBALLAGGI IN PLASTICA (EER 150102)	bottiglie in plastica di acqua, latte, bibite, olio, flaconi e sacchetti di plastica non compostabile, vaschette per alimenti anche in polistirolo, piatti e bicchieri monouso in plastica;
VETRO – LATTINE – ALLUMINIO (EER 150106)	bottiglie, barattoli e vasetti di vetro, lattine per bevande, vaschette e contenitori per congelare i cibi, tappi in metallo, fogli di alluminio per cucina;
RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI (UMIDO O FORSU) (EER 200108)	scarti ed avanzi di cucina crudi o cotti, bucce e scarti di frutta e verdura, scarti di carne e pesce, scarti di cucina, riso, pane, pasta e farinacei, fondi di caffè, materiali compostabili;
RIFIUTI VEGETALI – VERDE – RAMAGLIE (EER 200201) (solo per le utenze che hanno attivato il servizio)	materiale lignocellulosico derivante dallo sfalcio dell'erba e dalla potatura di piante;
TESSILI SANITARI (solo per le utenze che ne hanno diritto)	pannolini/pannoloni/tessili sanitari;
RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO (EER 200301)	tutte le frazioni di rifiuto urbano di piccole dimensioni che non sono oggetto di raccolta differenziata attivata dal Comune;

2. Il servizio porta a porta viene svolto con la periodicità definita nel contratto di appalto per la gestione del servizio e comunicata annualmente all'utenza attraverso la consegna del calendario di raccolta.
3. Nel caso di coincidenza dei giorni di servizio con quelli festivi il servizio viene effettuato il primo giorno utile antecedente o successivo non festivo. Tali recuperi vengono programmati prima dell'inizio dell'anno, in modo da comparire sul calendario annuale dei servizi distribuito a tutte le utenze.
4. Il servizio porta a porta comprende:
- a) controllo visivo del materiale presente nei contenitori esposti dai cittadini sul suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti;
 - b) svuotamento tra le ore 6:00 e le ore 12:00 di tutti i contenitori correttamente esposti;
 - c) apposizione di adesivo educativo sui contenitori con contenuto errato (rifiuti non correttamente separati, rifiuti esposti nel giorno sbagliato etc.);
 - d) trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento;
 - e) rimozione e smaltimento dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno dei contenitori.
5. Il servizio porta a porta viene erogato su tutto il territorio del Comune, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.
6. Le raccolte porta a porta alle utenze non domestiche vengono effettuate con la

- medesima modalità e periodicità riservata alle utenze domestiche.
7. È vietato esporre contenitori e sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta e comunicati alle utenze tramite la consegna annuale del calendario.
 8. È vietato conferire i propri rifiuti nei contenitori di altre utenze esposti su pubblica via per la raccolta porta a porta.
 9. È vietata ogni forma di rovistamento “non autorizzata” dei rifiuti esposti dalle utenze nell’ambito della raccolta porta a porta.
 10. È vietata ogni forma di rovistamento “non autorizzata” dei rifiuti raccolti con i contenitori stradali presenti sul territorio (pile/batterie, farmaci scaduti, abiti usati, oli vegetali).
 11. Le modalità, il periodo e la frequenza del servizio di raccolta porta a porta potranno variare durante l’anno, secondo le necessità, con idoneo provvedimento.
 12. Al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento, il Comune, in accordo con il Gestore, potrà attivare in qualsiasi momento ulteriori forme di raccolte differenziate rispetto a quanto già previsto dal presente Regolamento.
 13. La raccolta differenziata di alcune tipologie di materiali recuperabili può essere organizzata, in accordo con il gestore del servizio, anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Cooperative Sociali.

Art. 15 – La raccolta PORTA A PORTA: i contenitori

1. Alle utenze domestiche e non domestiche viene fornita la seguente dotazione di contenitori da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta porta a porta:

Rifiuto	Tipo di contenitore in dotazione	
	Utenze Domestiche (UtD)	Utenze Non Domestiche (UtND)
Carta EER 200101 (blu)	Contenitore in plastica dotato di TAG con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo: capacità 40 litri, colore blu.	Le UtND possono richiedere contenitori dotati di TAG da 1.000 litri (grigio con coperchio blu).
Indifferenziato EER 200301 (grigio)	Bidone carrellato dotato di TAG per la contabilizzazione degli svuotamenti: capacità 40 litri o 120 litri, colore grigio.	Le UtND possono richiedere contenitori dotati di TAG da 240, 360, 660, 1.000 litri (grigio con coperchio grigio).
Plastica EER 150102 (giallo)	Dotazione 50 sacchi annui in polietilene semitrasparente: capacità 110 litri, colore giallo.	Dotazione 50 sacchi annui in polietilene semitrasparente: capacità 110 litri, colore giallo. Le UtND possono richiedere contenitori dotati di TAG da 1.000 litri (grigio con coperchio giallo).
Umido EER 200108 (marrone)	Contenitore in plastica dotato di TAG con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo: capacità 25 litri, colore grigio. Contenitore areato in plastica: capacità 10 litri. Dotazione 120 sacchi annui in materbi: capacità 10 litri, colore marrone.	Le UtND possono richiedere contenitori dotati di TAG da 120 litri (grigio con coperchio marrone).

Verde EER 200201 (marrone con coperchio verde)	Le utenze che hanno aderito al servizio di raccolta porta a porta acquistano un bidone carrellato da 120 litri o in alternativa d 240 litri (a scelta dell'utenza). Il rifiuto vegetale deve essere conferito all'interno del contenitore senza utilizzare sacchi.	Le utenze che hanno aderito al servizio di raccolta porta a porta acquistano un bidone carrellato da 120 litri o in alternativa d 240 litri (a scelta dell'utenza). Il rifiuto vegetale deve essere conferito all'interno del contenitore senza utilizzare sacchi.
Vetro – Lattine – Alluminio EER 150106 (verde)	Contenitore in plastica dotato di TAG con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo: capacità 40 litri, colore verde.	Le UtND possono richiedere contenitori dotati di TAG da 120, 240 litri (grigio con coperchio verde).
Tessili sanitari (grigio con coperchio verde ed etichetta viola)	Contenitore in plastica: capacità 80 litri. Dotazione n. 70 sacchetti semitrasparenti viola.	Non previsto.

2. I rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, esclusivamente negli appositi contenitori in dotazione e con le modalità e il calendario previsto.
3. La distribuzione agli utenti della dotazione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica, umido e tessili sanitari (solo per le utenze che ne hanno diritto) viene effettuata presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Bachelet. Gli utenti che esauriscono la dotazione annua di sacchi sono obbligati ad acquistare sacchi di tipo analogo sul libero mercato.
4. Per le Utenze Non Domestiche, la volumetria dei contenitori è stabilita in accordo tra il Comune e l'utente fino ad un massimo di 1.000 litri per rifiuto indifferenziato, salvo esigenze specifiche adeguatamente documentate e motivate da parte dell'Utenza Non Domestica.
5. È vietato conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti, materiali non compatibili per quantità e qualità.
6. È vietato l'utilizzo, per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, di sacchetti che non siano delle caratteristiche stabilite dal presente Regolamento.
7. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti adibiti alla raccolta porta a porta, i contenitori adibiti alla raccolta sul territorio comunale (pile, farmaci scaduti, abiti usati, oli vegetali) e i cestini adibiti alla raccolta differenziata nei parchi e sulle strade.

Art. 16 – La raccolta PORTA A PORTA: modalità di esposizione

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi ivi indicati, le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.
Gli utenti devono esporre il rifiuto su area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico, entro le ore 6:00 del giorno di raccolta, e comunque, non prima delle ore 20:00 della sera antecedente il ritiro, nei contenitori indicati all'art. 15 del presente Regolamento.
2. La sistemazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, e movimentazione degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
3. I sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti devono essere collocati nel punto indicato

- dal Gestore come il più idoneo a consentire l'operatività del servizio su strada pubblica, vicinale o privata (previa autorizzazione dei proprietari interessati), nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, in aree appositamente predisposte.
4. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessari, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.
 5. Gli utenti sono tenuti a ritirare i suddetti contenitori appena possibile al termine delle operazioni di raccolta e non oltre le ore 06:00 del giorno successivo alla raccolta. In caso di mancato ritiro, i contenitori saranno rimossi dall'Amministrazione Comunale che procederà all'applicazione delle relative sanzioni.
 6. Nel caso di utenze non domestiche che non dispongano dello spazio minimo necessario per collocare all'interno del proprio immobile i contenitori o i carrellati destinati alla raccolta porta a porta e che si trovino pertanto nella necessità di mantenerli stabilmente all'esterno, su area privata prospiciente la pubblica via senza soluzione di continuità, ai fini della tutela del decoro urbano si stabilisce quanto segue:
 - qualora gli spazi dell'area privata siano adeguati, è richiesta l'installazione di una mascheratura per i contenitori o i carrellati, realizzata ad esempio con sistemi modulari in acciaio zincato verniciato, soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - qualora, invece, gli spazi dell'area privata non risultino sufficienti per l'installazione della mascheratura, l'utenza non domestica non potrà mantenere stabilmente i contenitori all'esterno su area privata. In tal caso potrà richiedere la fornitura di bidoni di dimensioni ridotte, da collocare all'interno dell'immobile, i quali dovranno essere esposti secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento, con particolare riferimento ai commi 1 e 5 del presente articolo; la quantità eccedente di rifiuti dovrà essere conferita presso il Centro di Raccolta Comunale.
 7. Nell'ambito del circuito di raccolta porta a porta, non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani, rifiuti diversi da quelli elencati all'art. 8 del presente Regolamento e nello specifico:
 - i rifiuti ingombranti ed i rifiuti voluminosi in genere;
 - i rifiuti urbani pericolosi;
 - i rifiuti speciali;
 - sostanze allo stato liquido;
 - materiali in fase di combustione;
 - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).
 8. È vietato per tutti coloro che non sono residenti o intestatari a qualsiasi titolo di un'utenza Tari nel Comune di Passirano esporre contenitori per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti lungo la pubblica via.
 9. Nelle fasi di conferimento, deve essere rivolta particolare cura in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi e/o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti devono essere quindi avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità o conferiti ove possibile negli appositi contenitori posizionati all'interno del Centro di Raccolta comunale.
 10. L'utente ha l'obbligo di mantenere il decoro del punto di esposizione dei contenitori per la raccolta porta a porta. I contenitori/sacchetti devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare lo spargimento del contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse. Nel caso vi fossero sacchi che per

qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, la pulizia è a carico dell'utenza. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento o animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

11. Non possono essere raccolti i rifiuti conferiti in contenitori e/o sacchetti non approvati dal Comune o contenenti materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui sono destinati a contenere o esposti su pubblica via senza essere conferiti negli appositi contenitori forniti alle utenze. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di apposite indicazioni concordate e tramite biglietto adesivo apposto sul contenitore indicante l'irregolarità del conferimento.
12. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a carico degli utilizzatori.
13. È vietato conferire alla raccolta porta a porta la frazione umida all'interno del contenitore dedicato priva dell'apposito sacchetto protettivo in mater-bi consegnato in dotazione all'utenza.
14. È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
15. Il gestore che effettua il servizio di raccolta porta a porta sul territorio può utilizzare container funzionali all'espletamento del servizio che dovranno essere ubicati durante la giornata della raccolta in posizioni identificate e concordate con l'Amministrazione Comunale. Tali container devono essere rimossi in giornata, concluso il servizio. Il gestore deve provvedere alla pulizia e alla rimozione di eventuali rifiuti caduti a terra durante le operazioni di carico del container al fine di garantire il ripristino del decoro igienico sanitario della postazione, una volta rimosso il container.

Art. 17 – Modalità di conferimento dei RIFIUTI VEGETALI derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi e alberate, costituenti pertinenza di edifici privati (EER 200201) devono essere smaltiti mediante conferimento differenziato al servizio porta a porta e negli spazi allo scopo predisposti nel Centro di Raccolta comunale o tramite compostaggio.
2. La raccolta porta a porta del verde e delle ramaglie si svolge nel periodo definito nel contratto di appalto per la gestione del servizio (da aprile a dicembre) con frequenza settimanale e comunicato annualmente all'utenza attraverso la consegna del calendario di raccolta. Nei mesi in cui non è attivo il servizio di raccolta porta a porta, l'utente può conferire questa tipologia di rifiuto presso il Centro di Raccolta Comunale in Via Bachelet.
3. Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali (sfalci d'erba, foglie, ramaglie, potature di alberi e siepi) deve essere attivato su richiesta, con il pagamento di una quota annuale per il servizio e di una quota una-tantum per l'acquisto del bidone da 120 litri o 240 litri per l'esposizione (a scelta dell'utenza). Si precisa che l'utente non dovrà prenotare di volta in volta il ritiro in quanto gli operatori effettueranno il passaggio presso l'utenza con cadenza settimanale come da calendario. Il calendario verrà consegnato alle utenze al momento dell'attivazione del servizio.
4. Il servizio non può essere disattivato in corso d'anno e non sono previsti rimborsi anche nel caso di mancato utilizzo del servizio; inoltre, il servizio si intende automaticamente rinnovato di anno in anno salvo espressa richiesta di disattivazione da inoltrare entro il 30 ottobre dell'anno precedente al protocollo comunale.
5. Il rifiuto vegetale deve essere conferito all'interno dei bidoni dedicati senza l'utilizzo di sacchetti. Gli scarti vegetali si possono esporre anche in fascine debitamente legate,

pressate e fino ad un massimo di 8 fascine (lunghezza massima 1 metro e diametro massimo 30 cm). Le fascine devono essere esposte insieme al bidone, al suo esterno.

6. Non è ammesso il conferimento al Centro di Raccolta dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde privato svolta da operatori professionali (giardinieri).

Come precisato nella circolare del MASE n. 39940 del 3 marzo 2025, il fatto che tali rifiuti siano classificati come urbani non comporta automaticamente la possibilità di conferirli presso i Centri di Raccolta comunali.

La normativa prevede infatti che, ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, i Comuni disciplinino l'organizzazione e la gestione dei Centri di Raccolta, definendo le tipologie di rifiuti ammesse e le condizioni di accesso per le diverse utenze, anche in relazione alle caratteristiche strutturali e logistiche del singolo Centro.

Art. 18 – La raccolta differenziata di PILE e BATTERIE ESAURITE e FARMACI SCADUTI

1. Sul territorio comunale sono presenti contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata dei seguenti rifiuti: farmaci scaduti - presso le farmacie (EER 200132) e pile e le batterie esaurite (EER 200133*) (ad esclusione delle batterie per veicoli). Gli utenti possono conferire questi rifiuti utilizzando i cassonetti stradali o in alternativa conferendoli presso i contenitori dedicati presenti al Centro di Raccolta Comunale.
2. I contenitori stradali devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.
3. Il Gestore provvederà, contestualmente alla raccolta dei rifiuti nelle zone interessate, a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. Il Gestore provvederà poi al trasporto dei rifiuti così raccolti presso idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista a pericolosità dei materiali raccolti.
4. Nel caso di impossibilità a conferire le pile/batterie esauste e medicinali scaduti all'interno dei contenitori presenti presso i punti di raccolta in quanto pieni, non è ammesso l'abbandono a terra di tali rifiuti o di sacchetti contenenti rifiuti diversa natura. L'utenza dovrà contattare l'Ufficio Tecnico Comunale che richiederà al Gestore di provvedere tempestivamente allo svuotamento degli stessi al fine di rendere nuovamente disponibile il conferimento del rifiuto da parte dell'utenza.

Art. 19 – La raccolta differenziata dell'OLIO VEGETALE ESAUSTO

1. Sul territorio comunale sono attivi tre punti di raccolta dell'olio vegetale esausto (EER 200125). Questa tipologia di rifiuto, definito dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. come "oli e grassi commestibili", consiste di fatto in: oli di friggitoria, cioè quelli utilizzati durante la cottura e la frittura dei cibi e quelli derivanti dagli alimenti conservati sott'olio.
2. Il D.lgs. 152/2006 s.m.i. vieta lo scarico degli oli e grassi vegetali nella rete fognaria. L'olio esausto, se smaltito non correttamente, può causare grossi danni all'ambiente: gettato nei tombini o nei tubi di scarico, contamina l'ambiente rischiando di inquinare le falde acquifere e causando al contempo l'otturazione delle tubazioni, elevati costi di manutenzione e gravi danni al funzionamento dei depuratori; disperso nel sottosuolo crea uno strato impermeabile che impedisce alle radici delle piante di assumere sostanze nutritive causandone la morte.
3. L'utenza può conferire tale rifiuto presso i punti di raccolta attrezzati presenti sul territorio o in alternativa può conferirlo presso il Centro di Raccolta.
4. Per il conferimento presso i punti di raccolta l'utenza deve raccogliere l'olio vegetale in bottiglie di plastica che poi vengono depositate all'interno dei contenitori dedicati. In

caso di conferimento presso il Centro di Raccolta il rifiuto dovrà essere versato direttamente nel contenitore dedicato con l'ausilio dell'addetto del Centro di Raccolta.

5. Nel caso di impossibilità a conferire le bottiglie all'interno dei contenitori presenti presso i punti di raccolta in quanto pieni, non è ammesso l'abbandono a terra di bottiglie o contenitori contenenti oli vegetali o sacchetti contenenti rifiuti diversa natura. L'utenza dovrà contattare l'Ufficio Tecnico Comunale che richiederà al Gestore di provvedere tempestivamente allo svuotamento degli stessi al fine di rendere nuovamente disponibile il conferimento del rifiuto da parte dell'utenza.

Art. 20 – La raccolta differenziata degli ABITI USATI

1. Sul territorio comunali sono presenti contenitori stradali dedicati alla raccolta di scarpe, indumenti e abiti usati (EER 200110). Gli abiti usati devono essere raccolti in borsine o sacchetti chiusi e conferiti all'interno dei contenitori stradali dedicati.
2. Nel caso di impossibilità a conferire gli abiti usati all'interno dei contenitori stradali dedicati in quanto pieni, non è ammesso l'abbandono a terra di sacchetti contenenti abiti usati o rifiuti di diversa natura. L'utenza dovrà contattare l'Ufficio Tecnico Comunale che richiederà al Gestore di provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori al fine di rendere nuovamente disponibile il conferimento del rifiuto da parte dell'utenza.

Art. 21 – La raccolta differenziata dei TESSILI SANITARI (pannolini/pannoloni)

1. Sul territorio comunale sono presenti delle ecoisole per la raccolta dei pannolini e degli ausili per l'incontinenza, con serratura gravitazionale ed apertura con tessera associata all'utenza prodotta e rilasciata dall'Ecosportello.
2. Nel caso in cui la porta di accesso delle ecoisole non dovesse aprirsi/chiudersi correttamente l'utente ha il dovere di informare tempestivamente il Comune e/o il Gestore del servizio al fine di ripristinare le funzionalità dello stesso. E' vietato l'abbandono di sacchi a terra.
3. È inoltre attivo un servizio di raccolta porta a porta settimanale (da metà settembre a metà giugno) e bisettimanale (nel periodo estivo da metà giugno a metà settembre) degli ausili igienici (pannolini/pannoloni) con esposizione in contenitori dedicati all'interno di sacchi viola oggetto di fornitura annuale agli aventi diritto.
4. Il servizio è gratuito ed è garantito alle utenze che ne hanno diritto ossia nuclei familiari con bambini sotto i 3 anni e/o persone fragili che necessitano di ausili igienici.
5. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi che consegnerà il contenitore dedicato, la fornitura annuale dei sacchetti viola e la tessera per il conferimento presso le ecoisole presenti sul territorio comunale.

Art. 22 – Il Centro di Raccolta Rifiuti Comunale

1. Il Centro di Raccolta Comunale, autorizzato ai sensi del D.M. 08.04.08 successivamente modificato con D.M. 13.05.09 con proprio atto D.G.C. n. 86 del 30/06/2010, è ubicato in Via Bachelet.
2. Il Centro di Raccolta Comunale è aperto al pubblico e presidiato per 52 settimane all'anno con gli orari definiti nel contratto di appalto per la gestione del servizio e comunicati annualmente all'utenza attraverso la consegna del calendario di raccolta.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro di Raccolta Comunale è ammesso solo gli utenti domestici e non domestici regolarmente iscritti a ruolo Tari nel Comune di Passirano, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16.

4. L'amministrazione comunale può tuttavia ammettere il conferimento dei rifiuti a residenti di Comuni limitrofi, previa sottoscrizione di idonea convenzione con gli Enti locali di appartenenza.
5. Nella tabella seguente vengono elencate le tipologie di rifiuti e relativo codice EER per i quali il Centro di Raccolta Comunale risulta autorizzato al ritiro ai sensi del D.M. 08.04.08 successivamente modificato con D.M. 13.05.09.

EER	Descrizione
080318	“toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17”
150101	“imballaggi in carta e cartone”
150102	“imballaggi in plastica”
150103	“imballaggi in legno”
150111*	“imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti” (contenitori etichettati T/F - bombolette Spray)
160107*	“filtri dell'olio”
170904	“rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03”
200127	“vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose”
200138	“legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37”
200139	“plastica rigida omogenea”
200201	“rifiuti biodegradabili – scarti vegetali”
200307	“rifiuti biodegradabili”
200140	“metallo”
200121*	“tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio”
200123*	“apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi”
200134	“batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*”
200135*	“apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi”
200136	“apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135”

Elenco rifiuti per i quali il Centro di Raccolta Comunale risulta autorizzato al ritiro

6. Le utenze domestiche possono accedere al Centro di Raccolta esibendo il Documento di Identità. Quando sarà attivo l'accesso informatizzato del CDR le utenze domestiche dovranno accedere utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.
7. Le utenze non domestiche possono accedere al Centro di Raccolta esibendo la tessera di accesso fornita dall'Ufficio Tributi Comunale.

Per il rilascio della tessera l'utenza non domestica deve presentare richiesta all'Ufficio Tributi Comunali allegando all'istanza l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis di cui al D.M. 120/2014 (“Trasporto dei propri rifiuti – Produttori iniziali”) degli automezzi impiegati al trasporto dei rifiuti presso il Centro di Raccolta.

Sino a quando sarà attivato l'accesso informatizzato al CDR con relativa pesatura del rifiuto, l'utenza non domestica ad ogni conferimento al Centro di Raccolta ha l'obbligo della completa e corretta compilazione dell'Allegato IA, consegnato dall'operatore del Centro di Raccolta, sul quale deve essere indicata la tipologia di rifiuto conferita e il volume stimato conferito.


Quando sarà attivato l'accesso informatizzato al CDR l'utenza non domestica potrà accedere con badge elettronico e sarà effettuata automaticamente la registrazione della natura e del quantitativo del rifiuto conferito.

8. Nella tabella seguente vengono dettagliate le modalità di accesso consentite al Centro di Raccolta Comunale da parte delle utenze domestiche e non domestiche:

CASISTICA	ACCESSO CONSENTITO SI/NO	CONTROLLI ESEGUITI DALL'OPERATORE	NOTE
UTENZA DOMESTICA CHE ACCEDE CON MEZZO PRIVATO DI PROPRIETA'	SI	Verifica Carta di Identità per accertare la residenza. Quando sarà attivato l'accesso informatizzato del CDR le utenze domestiche accederanno utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.	
UTENZA DOMESTICA CHE ACCEDE CON MEZZO PRIVATO NON DI SUA PROPRIETA'	SI	Verifica Carta di Identità per accertare la residenza. Controllo della carta di circolazione del mezzo per verificare a chi sia intestato. Quando sarà attivato l'accesso informatizzato del CDR le utenze domestiche accederanno utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.	L'Utenza domestica potrà accedere solo se il mezzo privato è intestato a persona fisica e non a una persona giuridica.
UTENZA DOMESTICA CHE ACCEDE CON MEZZO NOLEGGIATO	SI	Verifica Carta di Identità per accertare la residenza. Verifica documentazione del noleggio. Quando sarà attivato l'accesso informatizzato del CDR le utenze domestiche accederanno utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.	
UTENZA NON DOMESTICA CHE ACCEDE CON MEZZO IN- TESTATO ALLA DITTA	SI	Verifica tessera di accesso rilasciata dal Comune. Verifica Allegato IA Iscrizione Albo dei Gestori Ambientali alla cat. 2bis. Verifica che i rifiuti conferiti siano ricompresi tra quelli indicati nell'autorizzazione di iscrizione all'Albo. Quando sarà attivato l'accesso informatizzato del CDR le utenze non domestiche accederanno utilizzando un badge elettronico rilasciato previa richiesta dall'Ufficio Tributi. I controlli e la pesatura del rifiuto in ingresso saranno effettuati automaticamente tramite il sistema di controllo accessi.	In riferimento alle modifiche introdotte dal D.lgs. 205/2010 all'art. 212 comma 8 del D.lgs. 152/06, per tutti i produttori di rifiuti non pericolosi che vogliono effettuare il trasporto dei propri rifiuti è obbligatorio effettuare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. 2bis. Si raccomanda l'obbligo della completa e corretta compilazione del modulo allegato "IA", da utilizzare per ogni conferimento al Centro di Raccolta comunale.

UTENZA NON DOMESTICA CHE ACCEDE CON MEZZO PRIVATO	NO		
UTENZA NON DOMESTICA CHE ACCEDE CON MEZZO NOLEGGIATO	NO		
UTENZA NON DOMESTICA CHE CONFERISCE I PROPRI RIFIUTI TRAMITE DITTA AUTORIZZATA AL TRASPORTO RIFIUTI CONTO TERZI	SI	Verifica tessera di accesso rilasciata dal Comune. Verifica Allegato IA dell'UND. Verifica dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali in cat. 1 "Trasporto rifiuti conto terzi" della ditta incaricata al trasporto.	Le ditte che non volessero effettuare l'iscrizione in categoria 2bis o fossero nell'impossibilità di conferire con propri mezzi al Centro di Raccolta i propri rifiuti potranno avvalersi di ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte all'Albo Gestori Rifiuti in Categoria 1.

9. Nella tabella seguente vengono dettagliate alcune casistiche specifiche legate al conferimento degli sfalci vegetali (EER 200201) e dei rifiuti inerti (EER 170904) presso il Centro di Raccolta da parte delle utenze domestiche e non domestiche.

CASISTICA	ACCESSO CONSENTITO SI/NO	CONTROLLI ESEGUITI DALL'OPERATORE	NOTE
CONFERIMENTO SFALCI E POTATURE (EER 200201) DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE	SI	Verifica Carta di Identità per accertare la residenza. Quando sarà attivato l'accesso informatizzato del CDR le utenze domestiche accederanno utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.	I privati cittadini possono conferire gratuitamente al Centro di Raccolta Comunale i rifiuti provenienti da sfalci e potature "fai da te".
CONFERIMENTO SFALCI E POTATURE (EER 200201) DA PARTE DI GIARDINIERI, AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE	NO		 Non è ammesso il conferimento al Centro di Raccolta di rifiuti della manutenzione del verde privato che derivino da attività professionali (giardinieri). Per le aziende florovivaistiche con un'area di vendita al dettaglio a cui è associata una partita IVA diversa è suggerito il conferimento dei residui (fiori recisi) nel contenitore dell'umido.

<p>CONFERIMENTO SFALCI E POTATURE (EER 200201) DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE (AD ESCLUSIONE DEI GIARDINIERI, AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE)</p>	<p>VEDI NOTA</p>	<p>Verifica tessera di accesso rilasciata dal Comune. Verifica iscrizione all'Albo in cat. 2bis, con particolare riguardo alla presenza del codice EER corrispondente agli sfalci e potature.</p>	<p>Le UND possono conferire al CDR sfalci e potature soltanto se il codice EER è ricompreso nell'iscrizione alla categoria 2bis.</p>
<p>CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI (EER 170904) DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE</p>	<p>SI</p>	<p>Verifica Carta di Identità per accertare la residenza. Quando sarà attivato l'accesso informatizzato del CDR le utenze domestiche accedranno utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.</p>	<p>Ai sensi del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e come chiarito dal Ministero dell'Ambiente con nota esplicativa del 02/02/2021: <i>"I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 ss.mm.ii., recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".</i> Dal momento che la norma prevede un limite quantitativo non particolarmente preciso ("piccole quantità"), si ritiene di accettare il conferimento di quantità ragionevolmente contenute, che comunque possano essere chiaramente riconducibili ad una attività di "fai da te" (piccoli interventi di manutenzione o riparazione effettuati direttamente nella propria abitazione). Si stabilisce che la quantità massima giornaliera conferibile da parte delle utenze domestiche al CDR è pari a 150 kg (indicativamente 5 secchi da 20 litri).</p>
<p>CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE</p>	<p>NO</p>		<p>Ai sensi dell'art. 184 comma 3b) D.lgs. 152/2006 s.m.i. e come chiarito dal Ministero dell'Ambiente con nota esplicativa del 02/02/2021 i rifiuti inerti prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione sono rifiuti speciali e</p>

			<p>pertanto non possono essere conferiti al CDR.</p> <p>È vietato in modo assoluto, alle imprese edili, conferire presso il Centro di Raccolta comunale, tale tipo di rifiuto, anche nel caso in cui eseguano piccole manutenzioni, con scarsa produzione di rifiuti, presso le abitazioni dei propri clienti.</p>
--	--	--	--

10. È vietato abbandonare i rifiuti fuori dal Centro di Raccolta Comunale.
11. È vietato il conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale di rifiuti diversi da quelli per i quali la struttura è autorizzata al ritiro, elencati nella tabella sopra.
12. È vietato il conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale da parte delle UtENZE Non Domestiche di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi. L'utenza non domestica può conferire presso il Centro di Raccolta unicamente i codici EER autorizzati presso il CDR e ricompresi nella propria iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Categoria 2-bis.
13. È vietato l'accesso al Centro di Raccolta Comunale al di fuori degli orari di apertura presidiati dal gestore.
14. È vietato conferire e depositare rifiuti nel Centro di Raccolta Comunale, al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza.
15. È vietato selezionare ed asportare materiali dal Centro di Raccolta comunale.
16. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti al comma 5 o in difformità alle norme del presente Regolamento.
17. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del CDR, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

Art. 23 – La raccolta differenziata dei RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Premesso che l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo è vietato e premesso altresì che il ritiro dei rifiuti urbani domestici ingombranti è un'articolazione del servizio di raccolta, il conferimento di tali beni obsoleti deve avvenire su chiamata diretta da parte dell'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.
2. Per lo smaltimento di rifiuti ingombranti quali mobili, arredo provenienti da utenze domestiche (EER 200307) è disponibile un servizio di ritiro su prenotazione chiamando il numero verde o inserendo la prenotazione sul sito web del Gestore. Il limite massimo di esposizione sono 5 pezzi per ogni chiamata e l'utente ha diritto ad un ritiro al mese.
3. L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto del conferimento, in modo ordinato occupando il minor spazio possibile e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.
4. È in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico o lungo percorsi pedonali a servizio di luoghi pubblici.

5. È vietato conferire i rifiuti ingombranti destinati al ritiro a domicilio in difformità dei giorni e delle fasce orarie indicate dal gestore per il ritiro.
6. In luogo del ricorso al servizio su chiamata, i rifiuti ingombranti possono essere conferiti presso i contenitori dedicati presenti nel Centro di Raccolta Comunale.
7. Le utenze domestiche possono conferire i propri rifiuti ingombranti al Centro di Raccolta con mezzi privati secondo le modalità previste all'art. 22 comma 8.
8. Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti ingombranti (ad es. il mobiliere che smaltisce i suoi mobili per rinnovo della propria esposizione) al Centro di Raccolta secondo le modalità previste all'art. 22 comma 8.

Art. 24 – La raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Si definiscono RAEE i rifiuti derivanti dalla dismissione di qualunque apparecchiatura elettrica ed elettronica di origine domestica, così come definiti nel D.lgs. n. 49 del 14/03/2014; tali rifiuti sono suddivisi in 5 raggruppamenti:
 - R1 - Freddo e clima: frigoriferi; congelatori; condizionatori, ecc.;
 - R2 - Altri grandi bianchi: lavatrici; lavastoviglie; asciugatrici; apparecchi per la cottura; forni a microonde; stufe elettriche, boiler, ecc.;
 - R3 - TV e monitor;
 - R4 - IT Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: apparecchi illuminanti, elettronica di consumo; informatica; cellulari; periferiche per PC; piccoli elettrodomestici; attrezzi da giardinaggio e bricolage, ecc.;
 - R5 - Sorgenti luminose: tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a LED, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza;
2. Per lo smaltimento degli elettrodomestici RAEE provenienti da utenze domestiche (frigoriferi, lavatrici, ...) è disponibile un servizio di ritiro su prenotazione chiamando il numero verde o inserendo la prenotazione sul sito web del Gestore. Il limite massimo di esposizione sono 5 pezzi per ogni chiamata e l'utente ha diritto ad un ritiro al mese.
3. L'utente è tenuto a disporre i RAEE oggetto del conferimento, in modo ordinato occupando il minor spazio possibile e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.
4. È in particolare vietato collocare i RAEE in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico o lungo percorsi pedonali a servizio di luoghi pubblici.
5. In luogo del ricorso al servizio su chiamata, i RAEE possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, o conferiti al Centro di Raccolta comunale secondo le modalità stabilite all'art. 22 comma 8.
6. È consentito il conferimento di rifiuti RAEE domestici presso il Centro di Raccolta da parte delle utenze non domestiche che effettuano sostituzione di RAEE e che sono regolarmente iscritte al Centro di Coordinamento RAEE.

Art. 25 – Ecosportello

1. Presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Bachelet è attivo un servizio di Ecosportello in orari concordati sulla base di accordi contrattuali con il Gestore del servizio.
2. Presso l'Ecosportello è possibile:
 - Chiedere informazioni sul servizio di raccolta differenziata.

- Ritirare il kit standard completo di contenitori e sacchi.
 - Riconsegnare i contenitori in caso di cessazione dell'utenza.
 - Sostituire i contenitori standard in caso di rottura riconsegnando quelli danneggiati.
 - Ritirare il contenitore, i sacchi e la tessera per accedere alle Ecoisole per la raccolta degli ausili igienici.
 - Ritirare la dotazione annuale dei sacchi per la raccolta della plastica e dell'organico.
 - Aderire al servizio di raccolta "porta a porta" per gli sfalci e potature.
3. Per info è possibile contattare: ecosportello@comune.passirano.bs.it.

Art. 26 – Promozione del Compostaggio Domestico

1. Il compostaggio domestico è il sistema più economico e semplice per smaltire i rifiuti organici della cucina e del giardino.
2. L'Amministrazione Comunale ha definito all'interno del proprio Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI degli incentivi legati all'utilizzo del compostaggio domestico e del compostaggio non domestico per le attività agricole e florovivaistiche al fine di ridurre il conferimento al servizio di raccolta porta a porta del rifiuto organico. Per accedervi è necessario iscriversi all'Albo dei Compostatori, disciplinato con apposito Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale incoraggia e promuove il compostaggio domestico e soprattutto per le abitazioni con aree verdi di pertinenza con dimensione pari ad almeno 40 mq, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni che seguono.
 - a) sono oggetto di compostaggio: i resti di frutta e ortaggi; resti di cibo; fiori secchi; scarti di legumi; filtri di tè e caffè; gusci d'uova triturati; resti di lana, penne, capelli; erbacce; rasatura del prato (erba seccata); fogliame; materiali legnosi sminuzzati; potatura di piante e siepi; terricci vecchi provenienti da vasi di fiori esauriti;
 - b) in piccole quantità si possono aggiungere: cenere di legna (max 2-3 Kg per metro cubo); carta non stampata e cartone; escrementi di piccoli animali (galline, conigli ecc.);
 - c) non si devono aggiungere al compost: plastica, gomma, materiali sintetici; vetro e ceramica; riviste patinate; fuliggine, cenere di carbone; sacchetti dell'aspirapolvere; ossa; sassi; detersivi e quant'altro non assimilabile ai predetti rifiuti;
 - d) per il compostaggio è bene scegliere un luogo parzialmente ombreggiato, riparato dal vento e dall'insolazione diretta;
 - e) le attività di compostaggio domestico devono essere svolte in modo da non comportare problemi e disagi verso terzi (con particolare attenzione ad eventuali odori molesti, presenza di insetti, roditori ecc.), pena la decadenza di eventuali agevolazioni; al fine di contenere eventuali disagi, il sito in cui attuare il compostaggio andrà ricercato in area marginale entro i confini della proprietà in posizione tale da arrecare il minor disturbo ai confinanti;
 - f) la struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore a due metri dal confine della proprietà; se l'area verde di pertinenza è inferiore a 1.000 mq o se il luogo di compostaggio è distante meno di 10 metri dal confine di un'altra proprietà è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa;
 - g) la distanza dalla strada o da aree pubbliche non può essere inferiore a due metri;
 - h) la struttura di compostaggio deve essere posizionata ad almeno 10 metri dalle porte e finestre delle abitazioni allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
 - i) gli utenti sono tenuti a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale appositamente delegato all'accertamento che provvederà alla verifica della reale e continuativa attività di compostaggio;

- j) sono previste sanzioni e l'immediata sospensione delle eventuali agevolazioni in caso di mancato rispetto della metodologia e delle distanze di cui sopra;
- k) in caso di sospensione dell'attività di compostaggio i titolari delle agevolazioni sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio competente.

Art. 27 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde prodotti all'interno dei cimiteri comunali, saranno gestiti con le stesse modalità degli altri rifiuti urbani ed in particolare sarà favorito il recupero.
2. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero, sono da considerarsi rifiuti inerti (EER 170904).
3. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, costituiti da resti lignei di feretro (EER 200399), oggetti ed elementi metallici dei feretri (EER 170404), sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma b-ter) punto 6; vengono sottoposti preliminarmente ad attività di disinfezione, riduzione volumetrica e confezionamento da parte del gestore dei servizi cimiteriali secondo i criteri espressi all'art. 12 del DPR 254/2003 per poi essere trasportati dal gestore del servizio di igiene urbana agli impianti di smaltimento.

Art. 28 – Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali secondo i principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei, a tenuta stagna ed assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie.
3. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che saranno concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, limitazioni di orario, ecc.

Art. 29 – Destinazione dei rifiuti urbani raccolti

1. La fase di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani, conferiti all'ordinario servizio di raccolta, avviene a cura del gestore del servizio, presso impianti indicati dal Comune debitamente autorizzati dalle autorità competenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di recupero/smaltimento; in ogni caso le operazioni di recupero (come indicate nell'allegato C al D.lgs. n. 152/06 s.m.i.) sono da preferirsi a quelle di smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso D.lgs. n. 152/06 s.m.i.).
3. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

TITOLO III – GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO E RIFIUTI ABBANDONATI

Art. 30 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

1. Il servizio di spazzamento meccanico stradale viene eseguito con frequenza mensile normalmente in giorno feriale, sulle aree, vie e piazze comunali definite nell'ambito del contratto di servizio.
2. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
3. L'Amministrazione comunale potrà attivare ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, un più efficace svolgimento del servizio.

Art. 31 – Gestione dei cestini stradali portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini porta rifiuti differenziati e indifferenziati, dotati di spengi sigarette, per il conferimento dei rifiuti "da passeggio", quali carte di caramelle, pacchetti di sigarette, ciotoline e cucchiaini di gelato, bottigliette, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti e incartamenti, gomma da masticare, biglietti e altri rifiuti generici prodotti in piccole quantità.
2. È vietato conferire nei cestini stradali o abbandonare in prossimità di essi qualsiasi tipo di rifiuto domestico (ivi inclusi sacchetti e borsine), ovvero rifiuti ingombranti ovvero ancora rifiuti di altro tipo non prodotti ordinariamente dai passanti.
3. È vietato abbandonare rifiuti di piccole dimensioni, prodotti ordinariamente dai passanti, al di fuori dei cestini portarifiuti.
4. Ove presenti cestini per la raccolta differenziata, è fatto obbligo ai passanti conferire le diverse frazioni dei rifiuti prodotti ordinariamente (carta, plastica, vetro e lattine) nei cestini dedicati.
5. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura anche pubblicitaria, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nella pubblicità.

Art. 32 – Gestione dei rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o di uso pubblico

1. È vietato abbandonare (gettare, versare e depositare) all'esterno dei contenitori, sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, comprese le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti ermeticamente sigillati. Non viene considerato abbandono il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento.
2. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità preposte procedono ad accertare, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli correttamente.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco intima al soggetto obbligato, con apposita Ordinanza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, fissando un termine per tale intervento. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune esegue con urgenza i

lavori di pulizia e di riassetto necessari, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E AREE PRIVATE

Art. 33 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite e ordinate, anche dalla vegetazione bassa infestante (erbacce), a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari; esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. Gli aventi titolo hanno l'obbligo di vigilare costantemente la proprietà.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni (qualora ammesse dalla zona di PGT) e ogni misura ritenuta idonea onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze in danno dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006.
4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Art. 34 – Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono essere mantenuti liberi da materiali abbandonati. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente la proprietà.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni (qualora ammesse dalla zona di PGT) e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze in danno dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, c. 3, del D. Lgs. 152/2006.
4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Art. 35 – Pulizia delle aree occupate da mercati ambulanti e raccolta dei rifiuti

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, anche dei mercati non ordinari in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo aver ridotto al minimo il volume degli eventuali imballi, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata come definite dal Gestore.
2. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale, dopo avere

ridotto al minimo il volume. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.
4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.
5. Con riferimento specifico al mercato settimanale che si svolge nell'area di Piazza Europa, i concessionari ed occupanti dei posti di vendita sono tenuti ad effettuare una corretta differenziazione del rifiuto e nello specifico:
 - Organico: i rifiuti organici (come frutta, verdura e avanzi di cibo) vengono conferiti in contenitori specifici, già dotati di sacco compostabile, posizionati nei punti di raccolta, utilizzando la chiavetta specifica in dotazione agli ambulanti dei banchi alimentari; in questi contenitori non possono essere introdotti scarti derivati dalla pulizia ed eviscerazione di pesci ed animali; per il conferimento non devono essere utilizzati sacchetti di plastica.
 - Cartoni: devono essere piegati per ridurre il volume.
 - Cassette di plastica e di legno: devono essere separate e impilate ordinatamente accanto alla postazione.
 - Plastica: per gli imballaggi in plastica devono essere utilizzati i sacchi di colore verde trasparenti (fornitura annuale consegnata: nr. 52 sacchi da lt. 110).
 - Secco indifferenziato: per i rifiuti non riciclabili devono essere utilizzati i sacchi di colore neutro e trasparenti (fornitura annuale consegnata: nr. 52 sacchi lt. 60); non devono essere utilizzati sacchi neri.

Tutti gli imballaggi in plastica, in cartone e le cassette in legno devono essere privi di residui e ben impilati.

Per il ritiro dei rifiuti prepara i sacchi devono essere ben chiusi, senza oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi per l'incolumità degli operatori (corpi taglienti, acuminati etc.).

I rifiuti devono essere ben distinti nei sacchi.

Deve essere rispettato l'orario dello sgombero (ore 13:30) come previsto dal relativo Regolamento Comunale.

Il gestore del servizio provvede alla pulizia dell'area al termine del mercato settimanale entro 2 ore dalla chiusura provvedendo ad effettuare la raccolta manuale dei rifiuti, la separazione dei riciclabili dai non riciclabili e il conferimento al Centro di Raccolta.

Art. 36 – Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi cittadino o gruppi di cittadini, che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti allegando il programma delle iniziative e indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, quindi a provvedere con oneri a proprio carico alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento in modo differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, fatte salve espresse deroghe autorizzate dall'amministrazione comunale, oppure attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico od altro soggetto autorizzato.
2. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate. I rifiuti derivati dalle iniziative,

oggetto di raccolte differenziate, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.

3. Qualora l'organizzatore non provveda ad effettuare la pulizia dell'area gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati direttamente ai promotori delle manifestazioni (vedi paragrafi successivi).
4. I soggetti che organizzano tali iniziative, in particolare nel caso in cui sia prevista la somministrazione di cibo e bevande, devono effettuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche di rifiuti che vengono prodotti sia dagli organizzatori che dai partecipanti collocando nelle aree in cui è autorizzata l'attività un numero di contenitori idoneo alla frequentazione prevista, fermo restando il preferenziale utilizzo di attrezzature riciclabili ed il contenimento della produzione di rifiuti.
5. L'organizzatore dell'evento potrà acquisire la fornitura del servizio attraverso il corrispettivo di un canone da riconoscere al gestore (comprensivo del nolo dei cassoni e del loro svuotamento quotidiano).
6. Il gestore si rende inoltre disponibile, inoltre, per le seguenti fasi:
 - a) Incontro con gli organizzatori delle feste al fine di raccogliere le esigenze logistiche ed organizzative.
 - b) Elaborazione e proposta di uno studio dell'ubicazione dei contenitori e del quantitativo di rifiuto prodotto in virtù delle utenze attese.
 - c) Formazione ed informazione in relazione alla gestione corretta dei rifiuti volta ad ottimizzare la differenziazione e qualità dei materiali.
 - d) Presenza di un Tutor a disposizione degli organizzatori delle feste, con il compito di monitorarne le raccolte.
 - e) Sensibilizzare gli organizzatori degli eventi ad intraprendere un percorso virtuoso di gestione dei rifiuti al fine di potersi fregiare del marchio di "Ecofesta" rilasciato direttamente dal Comune di Passirano. A tal fine il Tutor dovrà affrontare le seguenti tematiche:
 - Utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili, oppure stoviglie monouso realizzate in materiali compostabili conformi alla normativa, con l'obbligo di conferirle nel modo corretto in base alla loro natura)
 - Utilizzo di tovaglie, tovagliette, tovaglioli e menù prodotti con carta riciclata o comunque in materiale compostabile; e che in caso di impossibilità saranno utilizzati materiali in tessuto o riutilizzabili)
 - Erogazione di bevande alla spina
 - Sensibilizzazione nell'acquisto di prodotti forniti con il minor utilizzo possibile di imballaggi, selezionando, già durante la fase dell'organizzazione, l'utilizzo di confezioni più grandi e capienti
 - Sensibilizzazione nella promozione di azioni di informazione e comunicazione presso la festa, relative alla gestione dei rifiuti, in modo che tutte le azioni intraprese vengano pubblicizzate e che anche i fruitori della festa possano mettere in atto i comportamenti corretti.

Si precisa che le manifestazioni che hanno ottenuto il marchio di "Ecofesta" ai sensi del Regolamento Comunale per l'organizzazione e la conduzione di Ecofeste hanno diritto, ai sensi del contratto in essere con il Gestore del servizio alle seguenti agevolazioni: 1) noleggio gratuito dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalla festa (carta e cartone, plastica, vetro e lattine, frazione umida, frazione secca residua, olio vegetale); 2) svuotamento gratuito dei contenitori suddetti durante il normale giro di raccolta domiciliare; 3) fornitura in forma di

comodato d'uso gratuito di contenitori da 50 litri o 100 litri per lo smaltimento dell'olio vegetale che saranno poi rimossi gratuitamente dal gestore ed avviati a recupero.

Art. 37 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Gli organizzatori di spettacoli viaggianti, luna park e circhi hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti durante l'evento secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.
2. I promotori sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti allegando il programma dello spettacolo e indicando il luogo e la durata dello stesso. Nel medesimo contesto gli organizzatori devono richiedere per tutta la durata dell'evento, con oneri a proprio carico, contenitori aggiuntivi messi a disposizione dal Gestore del Servizio, laddove la capienza di quelli presenti non dovesse risultare sufficiente o l'ubicazione non dovesse favorire la raccolta differenziata.
3. Il Comune è tenuto a consegnare l'area concessa pulita, al pari, gli organizzatori sono tenuti a provvedere al termine dell'evento al ripristino della stessa secondo le modalità previste nel presente Regolamento attraverso la pulizia, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. In difetto, provvederà il Comune per il tramite del Gestore del Servizio con diritto di rivalsa nei confronti degli obbligati.

Art. 38 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere in proprio alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando nell'area di pertinenza anche adeguati contenitori in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli utenti, conformi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, devono provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.
2. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
3. Analoghi obblighi valgono per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne risultino ordinariamente imbrattate da residui e involucri di quanto venduto, essendo il titolare dell'attività responsabile della raccolta dei rifiuti prodotti dai consumatori.
4. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare vanno conferiti in modo differenziato secondo il servizio di raccolta organizzato nell'area.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 39 – Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del Regolamento.

Art. 40 – Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. È vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. È fatto altresì obbligo, a chi effettua le attività sopra esplicitate, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 41 – Trasporto su strada di materiale proveniente da cave, cantieri e attività agricole

1. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiale che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere, fango, letame, trinciato e fieno è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedire ogni spargimento derivanti dal carico stesso.
2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico innaffiamento dei cantieri.
3. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso, versando il tutto sul suolo e nelle condutture pubbliche.
4. Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite l'Ente gestore, con diritto di rivalsa.

Art. 42 – Pozzetti stradali

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del gestore della rete fognaria.
2. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.
3. I frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua nel caso di forti precipitazioni meteoriche.

Art. 43 – Fontanelle pubbliche

1. È vietato gettare nelle vasche delle fontane e fontanelle carta, rifiuti, oggetti e cose di qualunque tipo atte a sporcare od inquinare le acque e/o imbrattare le vasche stesse, come pure lavare o far bagnare animali domestici nelle fontane.

Art. 44 Gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Sull'intero territorio comunale è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e

gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi al fine di preservare il decoro e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente.

2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1 bis del D. Lgs. 152/2006, chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 320,00, se l'abbandono riguarda l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art. 45 – Carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.T.S. competente avvalendosi di aziende specializzate e autorizzate.

Art. 46 – Sgombero neve e Obblighi dei frontisti delle strade

1. Al verificarsi di precipitazione nevose l'Amministrazione comunale organizzerà:
 - la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
2. In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, all'allontanamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio e sue pertinenze. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.
4. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
5. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
6. I proprietari o gli amministratori o i conduttori stabili a qualunque scopo destinato devono provvedere ad abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.
7. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.
8. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile o quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

9. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale, che prescriverà le opportune cautele, perché l'operazione non risulti incomoda o pericolosa al pubblico transito.
10. In ogni caso il proprietario dello stabile da cui viene scaricata la neve, od in sua vece il conduttore, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Polizia Locale o dall'Ufficio Tecnico., quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.
11. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
12. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
13. In caso di nevicata nei giorni di raccolta rifiuti i frontisti, in caso di mancati ritiri per evidente impraticabilità delle strade, avranno l'obbligo di ritirare i rifiuti esposti fino a nuovo giro di raccolta.
14. È vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico in tempo di gelo.
15. È vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi, anche fuori del tempo di gelo, in misura tale che risulti incomodo o di pericolo ai passanti.

Art. 47 – Combustione di rifiuti

1. È vietato bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possono recare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone. Sono esclusi i fuochi accesi su barbecue per la cottura dei cibi alimentati a legna o carbonella i quali devono comunque essere disposti in modo da non arrecare molestia al vicinato con i fumi.

TITOLO V – CONTROLLO, VIGILANZA, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 48 Controllo

1. Al controllo delle prescrizioni impartite dal D.Lgs. 152/2006, dal presente Regolamento e da eventuali Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti provvedono gli agenti di Polizia Locale.

Art. 49 Vigilanza e accertamenti

1. Alla vigilanza e agli accertamenti dei fatti, costituenti violazione ai divieti previsti dal D.Lgs. 152/2006, dal presente Regolamento e da eventuali Ordinanze, propedeutici alla fase sanzionatoria, provvedono gli agenti di Polizia Locale.
2. Agli Agenti di Polizia Locale è consentito identificare gli autori delle violazioni, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Art. 50 Videosorveglianza

3. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza.
 - a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
4. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità, e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.
5. Il Settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Locale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria; l'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Locale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art 51. Sanzioni

1. Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
2. Ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. n. 152/06 s.m.i., le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
3. Ai sensi dell'art. 262 del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 e 4 per le quali è competente il comune.
4. Nel caso di altre violazioni del Regolamento, non rientrati in quelle elencate nel comma 2 del presente articolo, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

Le sanzioni hanno luogo secondo le disposizioni previste dalla L. 689/1981, dal D. Lgs. 267/2000 e ai sensi di quanto stabilito dal Titolo VI “Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali” Capo I “Sanzioni” del D. Lgs. 152/2006.

5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.
6. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente Regolamento, Allegato A, sono riportati i valori delle sanzioni pecuniarie amministrative previste per le singole fattispecie. La tabella non è esaustiva di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni. Per quanto non espressamente previsto in tabella, si applica comunque il punto 5 del presente articolo.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del Gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il Gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.
8. Alla repressione dei fatti, costituenti violazione al D.lgs. 152/2006, al Regolamento e alle Ordinanze in materia, provvedono gli agenti di Polizia Locale.
9. La sanzione è contestata o notificata al trasgressore per mezzo degli organi preposti secondo le modalità stabilite per legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Efficacia

1. Il presente Regolamento, corredato degli allegati e dei disciplinari, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Sono automaticamente disapplicate quelle disposizioni del presente Regolamento che dovessero entrare in contrasto o che non dovessero risultare conformi con quanto stabilito dalla normativa regionale, nazionale ed europea.

Art. 53 Potere di delega

1. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del presente Regolamento delega la competenza alla Giunta ad apportare eventuali modifiche all'Allegato A qual ora sussistano valide motivazioni.

ALLEGATO A – Tabella elenco violazioni e relative sanzioni

VIOLAZIONE				SANZIONE
	Art.	Comma	Descrizione	
Servizio integrato di raccolta rifiuti urbani: specifiche generali	11	1	È vietato conferire al servizio integrato di raccolta rifiuti urbani comunale rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Passirano.	300,00 €
Raccolta porta a porta	14	7	È vietato esporre contenitori e sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta e comunicati alle utenze tramite la consegna annuale del calendario.	200,00 €
	14	8	È vietato conferire i propri rifiuti nei contenitori di altre utenze esposti su pubblica via per la raccolta porta a porta.	200,00 €
	14	9	È vietata ogni forma di rovistamento “non autorizzata” dei rifiuti esposti dalle utenze nell’ambito della raccolta porta a porta.	200,00 €
	14	10	È vietata ogni forma di rovistamento “non autorizzata” dei rifiuti raccolti con i contenitori stradali presenti sul territorio (pile/batterie, farmaci scaduti, abiti usati, oli vegetali).	200,00 €
	15	2	I rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, esclusivamente negli appositi contenitori in dotazione e con le modalità e il calendario previsto.	150,00 €
	15	5	È vietato conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti, materiali non compatibili per quantità e qualità. Ad esempio: - Conferire rifiuti differenziati prodotti dall’utenza domestica e non domestica nel contenitore dei rifiuti indifferenziati o in contenitori che non siano dedicati alla raccolta differenziata. - Conferire il rifiuto indifferenziato prodotto dall’utenza domestica o non domestica nei contenitori dei rifiuti differenziati o nei cestini stradali. - Conferire rifiuto indifferenziato contenente materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata.	200,00 €
	15	6	È vietato l’utilizzo, per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, di sacchetti che non siano delle caratteristiche stabilite dal presente Regolamento.	150,00 €
	15	7	È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti adibiti alla raccolta porta a porta, i contenitori adibiti alla raccolta sul territorio comunale (pile, farmaci scaduti, abiti usati, oli vegetali) e i cestini adibiti alla raccolta differenziata nei parchi e sulle strade.	250,00 €
	16	1	I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi ivi indicati, le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato. Gli utenti devono esporre il rifiuto su area pubblica	250,00 €

VIOLAZIONE				SANZIONE
	Art.	Comma	Descrizione	
			o privata soggetta ad uso pubblico, entro le ore 6:00 del giorno di raccolta, e comunque, non prima delle ore 20:00 della sera antecedente il ritiro, nei contenitori indicati all'art. 15 del presente Regolamento.	
	16	2	La sistemazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, e movimentazione degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.	150,00
	16	5	Gli utenti sono tenuti a ritirare i suddetti contenitori appena possibile al termine delle operazioni di raccolta e non oltre le ore 06:00 del giorno successivo alla raccolta.	250,00 €
	16	6	<p>Nel caso di utenze non domestiche che non dispongano dello spazio minimo necessario per collocare all'interno del proprio immobile i contenitori o i carrellati destinati alla raccolta porta a porta e che si trovino pertanto nella necessità di mantenerli stabilmente all'esterno, su area privata prospiciente la pubblica via senza soluzione di continuità, ai fini della tutela del decoro urbano si stabilisce quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora gli spazi dell'area privata siano adeguati, è richiesta l'installazione di una mascheratura per i contenitori o i carrellati, realizzata ad esempio con sistemi modulari in acciaio zincato verniciato, soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; - qualora, invece, gli spazi dell'area privata non risultino sufficienti per l'installazione della mascheratura, l'utenza non domestica non potrà mantenere stabilmente i contenitori all'esterno su area privata. In tal caso potrà richiedere la fornitura di bidoni di dimensioni ridotte, da collocare all'interno dell'immobile, i quali dovranno essere esposti secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento, con particolare riferimento ai commi 1 e 5 del presente articolo; la quantità eccedente di rifiuti dovrà essere conferita presso il Centro di Raccolta Comunale. 	300 €/singola violazione rilevata
	16	7	<p>Nell'ambito del circuito di raccolta porta a porta, non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani, rifiuti diversi da quelli elencati all'art. 8 del presente Regolamento e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i rifiuti ingombranti ed i rifiuti voluminosi in genere; ▪ i rifiuti urbani pericolosi; ▪ i rifiuti speciali; ▪ sostanze allo stato liquido; ▪ materiali in fase di combustione; ▪ materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.). 	500,00 €
	16	8	È vietato per tutti coloro che non sono residenti o intestatari a qualsiasi titolo di un'utenza Tari nel Comune di Passirano esporre contenitori per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti lungo la pubblica via.	500,00 €

VIOLAZIONE				SANZIONE
	Art.	Comma	Descrizione	
	16	9	Mancata protezione di oggetti appuntiti o contundenti inseriti nei contenitori/sacchi.	300,00 €
	16	10	Mancato mantenimento del decoro del punto di esposizione dei contenitori per la raccolta porta a porta del rifiuto.	250,00 €
	16	12	Mancata pulizia e disinfezione dei contenitori in dotazione alle utenze.	150,00 €
	16	13	È vietato conferire alla raccolta porta a porta la frazione umida all'interno del contenitore dedicato priva dell'apposito sacchetto protettivo in mater-bi consegnato in dotazione all'utenza.	150,00 €
	16	14	È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.	150,00 €
Conferimento RIFIUTI VEGETALI derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	17	1-2-3-4-5	Conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili con modalità diverse da quelle indicate all'art. 17 comma 1-2-3-4-5 del Regolamento.	200,00 €
	17	6	Non è ammesso il conferimento al Centro di Raccolta di rifiuti della manutenzione del verde privato che derivino da attività professionali (giardinieri).	500,00 €
Conferimento PILE E BATTERIE ESAURITE e FARMACI SCADUTI	18	1-4	Conferimento delle pile e batterie esauste e dei farmaci scaduti con modalità diverse da quelle indicate all'art. 18, comma 1-4 del Regolamento.	200,00 €
Conferimento OLIO VEGETALE ESAUSTO	19	1	È vietato lo scarico di oli e grassi vegetali nella rete fognaria.	300,00 €
	19	3-4-5	Conferimento dell'olio vegetale esausto con modalità diverse da quelle indicate all'art. 19 comma 3-4-5 del Regolamento.	200,00 €
Conferimento ABITI USATI	20	1-2	Conferimento degli abiti usati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 20, comma 1-2 del Regolamento.	200,00 €
Conferimento dei TESSILI SANITARI	21	1-2-3-4-5	Conferimento dei tessili sanitari con modalità diverse da quelle indicate all'art. 20, comma 1-2-3-4-5 del Regolamento.	200,00 €
Centro di Raccolta Comunale	22	3	Il conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro di Raccolta Comunale da parte di utenti domestici e non domestici non regolarmente iscritti a ruolo Tari nel Comune di Passirano.	500,00 €
	22	7	Accesso dell'utenze non domestiche con modalità diverse da quelle indicate all'art. 22 comma 7 del Regolamento (tessera accesso, iscrizione Albo Cat. 2bis, compilazione Allegato IA sino all'attivazione dell'accesso informatizzato al CDR)	300,00 €
	22	8	Modalità di accesso al CDR non conformi a quanto indicato nella tabella art. 22 comma 8 del Regolamento.	400,00 €
	22	9	Modalità di accesso al CDR non conformi a quanto indicato nella tabella art. 22 comma 9 del Regolamento (conferimento sfalci vegetali e rifiuti inerti).	400,00 €
	22	10	Abbandono di rifiuti fuori dal Centro di Raccolta comunale.	500,00 €
	22	11	Conferimento presso il Centro di Raccolta	500,00 €

VIOLAZIONE				SANZIONE
	Art.	Comma	Descrizione	
			comunale di rifiuti diversi da quelli per i quali la struttura è autorizzata al ritiro.	
	22	12	Conferimento al Centro di Raccolta comunale da parte delle Utenze Non Domestiche di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi.	500,00 €
	22	13	Accesso al Centro di Raccolta Comunale al di fuori degli orari di apertura presidiati dal gestore.	500,00 €
	22	14	Conferire e depositare rifiuti nel Centro di Raccolta comunale, al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza.	300,00 €
	22	15	È vietato selezionare ed asportare materiali al Centro di Raccolta comunale.	400,00 €
Conferimento rifiuti INGOMBRA NTI	23	1-2-3-4-5-6-7	Conferimento dei rifiuti ingombranti con modalità diverse da quelle indicate all'art. 23 comma 1-2-3-4-5-6 del Regolamento. In particolare è vietato conferire i rifiuti ingombranti destinati al ritiro a domicilio in difformità dei giorni e delle fasce orarie indicate dal gestore per il ritiro.	200,00 €
Conferimento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	24	1-2-3-4-5	Conferimento di rifiuti RAEE da parte delle utenze domestiche con modalità diverse da quelle indicate all'art. 24 comma 1-2-3-4-5 del Regolamento.	200,00 €
	24	6	Conferimento di rifiuti RAEE da parte delle utenze non domestiche con modalità diverse da quelle indicate all'art. 24 comma 6 del Regolamento.	300,00 €
Compostaggio Domestico	26	1-2-3	Esecuzione della pratica del compostaggio domestico in difformità alle prescrizioni previste dall'art. 26 comma 1-2-3 del Regolamento.	150,00 €
Gestione dei cestini stradali portarifiuti	31	2	Conferimento nei cestini stradali o abbandono in prossimità di essi di qualsiasi tipo di rifiuto domestico (ivi inclusi sacchetti e borsine), ovvero di rifiuti ingombranti ovvero ancora di rifiuti di altro tipo non prodotti ordinariamente dai passanti.	500,00 €
	31	3	Abbandonare rifiuti di piccole dimensioni, prodotti ordinariamente dai passanti, al di fuori dei cestini stradali portarifiuti.	250,00 €
	31	4	Ove presenti cestini per la raccolta differenziata, è fatto obbligo ai passanti conferire le diverse frazioni dei rifiuti prodotti ordinariamente (carta, plastica, vetro e lattine) nei cestini dedicati.	200,00 €
	31	5	Esecuzione di scritte o affissione materiali di qualsiasi natura anche pubblicitaria, sui cestini stradali portarifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.	300,00 €
Gestione dei rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o di uso pubblico	32	1	È vietato abbandonare (gettare, versare e depositare) all'esterno dei contenitori, sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, comprese le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti ermeticamente sigillati.	500,00 € Rimangono salve le sanzioni di competenza Provinciale per abbandono rifiuti previste dal D.lgs. 152/2006.
Pulizia dei fabbricati e	33	1-2-3-4	Violazione dell'obbligo di tenere pulite le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private	300,00 €

VIOLAZIONE				SANZIONE
	Art.	Comma	Descrizione	
delle aree scoperte private e raccolta rifiuti			non di uso pubblico a cura dei conduttori.	
Pulizia dei terreni non edificati e raccolta rifiuti	34	1-2-3-4	Violazione dell'obbligo di tenere in buono stato di decoro e pulizia terreni non edificati.	500,00 €
Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	35	1-2-3-4-5	Violazione dell'obbligo dei concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza, secondo quanto definito nell'art. 35.	300,00 €
Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	36	1-2-3-4-5-6	Violazione dell'obbligo di mantenere pulite le aree utilizzate per manifestazioni pubbliche a cura dei promotori delle stesse, secondo quanto definito nell'art. 36.	300,00 €
Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	37	1-2-3	Violazione dell'obbligo di mantenere pulite le aree destinate agli spettacoli viaggianti da parte degli occupanti, secondo quanto definito nell'art. 37.	300,00 €
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali	38	1-2-3-4-5	Violazione dell'obbligo dei gestori degli esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza, secondo quanto definito nell'art. 38.	300,00 €
Attività di carico-scarico di merci e materiali	39	1-2-3	Violazione dell'obbligo di tenere puliti le aree pubbliche al termine delle operazioni di carico e scarico merci, secondo quanto definito nell'art. 39.	300,00 €
Aree pubbliche occupate da cantieri	40	1-2-3-4	Violazione dell'obbligo di tenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da cantieri, secondo quanto definito nell'art. 40.	300,00 €
Trasporto su strada di materiale proveniente da cave, cantieri e attività agricole	41	1-2-3-4	- Violazione dell'obbligo di pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche imbrattate da materiali rilasciati da pneumatici o cingoli per i proprietari di cave, cantieri e fondi agricoli. - Divieto di lavaggio degli attrezzi e del suolo stesso, alla fine dei lavori e durante gli stessi, versando il tutto sul suolo e nelle condutture pubbliche.	300,00 €
Pozzetti stradali	42	2	Introduzione di rifiuti urbani di qualsiasi genere nei pozzetti stradali.	300,00 €
	42	2	Sversamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nei pozzetti stradali	art. 255, 255bis e 255ter del D.lgs. 152/2006
	42	3	Violazione dell'obbligo da parte dei frontisti di liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua nel caso di forti precipitazioni meteoriche.	300,00 €
Fontanelle pubbliche	43	1	È vietato gettare nelle vasche delle fontane e fontanelle carta, rifiuti, oggetti e cose di qualunque tipo atte a sporcare od inquinare le acque e/o	250,00 €

VIOLAZIONE				SANZIONE
	Art.	Comma	Descrizione	
			imbrattare le vasche stesse, come pure lavare o far bagnare animali domestici nelle fontane.	
Gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni	44	1-2	Sull'intero territorio comunale è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi al fine di preservare il decoro e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente.	€ 200,00 (la sanzione è raddoppiata a € 400,00 nel caso di mozziconi dei prodotti da fumo)
Sgombero neve	46	da 1 a 15	Violazione degli obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata, come definiti dall'art. 46.	€ 250,00
Combustione di rifiuti	47	1	È vietato bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possono recare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone.	art. 256bis del D.lgs. 152/06 s.m.i.